



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 32 DEL 30-10-2013**

Oggetto: CONVENZIONE CON BRIANZA ACQUE S.R.L. REGOLANTE LA PRESA IN CARICO DEI BENI E DEI MUTUI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – SEGMENTO FOGNATURA

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILATREDICI addì TRENTA del mese di OTTOBRE alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Sì		10	DE GRANDI Stefano	Sì	
2	GALBIATI Roberto	Sì		11	RUFFINI Anna	Sì	
3	POZZOLI Maria Pia	Sì		12	VARNIER Patrizia	Sì	
4	GALLI Franco	Sì		13	CICERI Marco	Sì	
5	CESANA Tiziano	Sì		14	SFORZA Maria Caterina	Sì	
6	LISSONI Giuseppe	Sì		15	ROSSETTI Marcello	Sì	
7	COLOMBO Antonio	Sì		16	CANZI Maurizio		Sì
8	CAMBIAGHI Pietro	Sì		17	RECALCATI Marco		Sì
9	MASCIA Basilio	Sì					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	CASIRAGHI Marisa	Sì	

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa LAURA MANCINI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Illustra l'argomento il **Presidente**.

Al termine il **Presidente** apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 30.10.2013 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso che:**

- la normativa nazionale di settore (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che ha sostanzialmente assorbito, abrogando la L. n. 36/1994, c.d. legge Galli) e la normativa regionale di attuazione della legge Galli (L.R. n. 21 del 20/10/1998, poi recepita e sostituita dalla L.R. n. 26 del 12/12/2003, a sua volta modificata dalle successive L.R. n. 18 dell'08/08/2006 e L.R. n. 1/2009) prevedono il superamento delle gestioni in economia dei servizi inclusi nel c.d. "cicli dell'acqua" – captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, consentendo la possibilità di ricorrervi solo in casi del tutto residuali (art. 148 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- la medesima normativa, sia nazionale che regionale, ha trasferito tutte le competenze in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione e scelta del modello gestionale del servizio idrico integrato, dall'ente locale all'Autorità d'Ambito (artt. 148 e 149 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.);
- l'adeguamento del modello organizzativo – gestionale al nuovo assetto normativo non è lasciato all'iniziativa dei singoli Comuni, rientrando anch'esso nella competenza dell'Autorità d'Ambito, individuale, nel territorio di riferimento, nell'Ufficio di Ambito della Provincia di Monza e Brianza o soggetto sostitutivo;

### **Richiamata:**

- la L.R. n. 26/2003 così come modificata con L.R. n. 21/2010, in particolare l'art. 49 che prevede che il Servizio Idrico Integrato è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni;
- la delibera di Giunta Provinciale del 25/06/2011;

### **Richiamato altresì:**

- il parere vincolante, espresso dalla Conferenza dei Sindaci in data 26/06/2013, sulla conferma dell'affidamento del servizio idrico integrato che ha individuato, secondo il modello del c.d. "in house", in Brianzacque l'unico soggetto;

### **Dato atto altresì che:**

- il Comune di Sovico è proprietario di reti ed impianti ed altre dotazioni patrimoniali strumentali per i servizi di fognatura nel territorio medesimo;
- è ancora in capo al Comune di Sovico il servizio di gestione della fognatura, così come definito dalla L.R. n. 26/2003 e s.m.i., comprendente la realizzazione degli investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti ed impianti, nonché gli



interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali;

**Ritenuto che**, in attesa della convezione che andrà a regolare i rapporti tra ATO e gestore del servizio ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. , occorre procedere al superamento della gestione in economia del servizio di fognatura al fine di:

- garantire la corretta gestione del servizio ad opera di un soggetto unico nell'ambito;
- garantire l'esecuzione degli investimenti necessari, tra l'altro, al raggruppamento del 100% del territorio comunale interamente colluttato al depuratore;
- garantire che i costi e gli oneri relativi al servizio idrico gravanti sul bilancio comunale siano interamente coperti da tariffa e non da entrate diverse dalla stessa;

**Visto lo** schema di convenzione regolante la presa in carico dei beni del Servizio Idrico integrato – segmento fognatura – da sottoscrivere con la Società Brianzacque srl, allegata alla presente deliberazione;

**Ritenuto di** approvare il predetto schema di convenzione al fine di conformare l'attuale gestione al modello gestionale unitario sopra indicato;

**Visti** i pareri di cui all'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano,

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare la premessa normativa che si intende qui integralmente trascritta;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione regolante la presa in carico dei beni del Servizio Idrico Integrato – segmento fognatura, allegato alla presente deliberazione;
- 3) Di autorizzare il Responsabile del Settore Patrimonio ad intervenire alla sottoscrizione della predetta convenzione per conto e nell'interesse dell'Ente, dando atto che allo stesso spettano tutti i provvedimenti e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
- 4) Di trasmettere la presente deliberazione ai sensi del D.P.C.M. 20/07/2012 all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Dopodichè,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano,



## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.2.2000 n. 267

Allegati:

- convenzione regolante la presa in carico di beni e dei mutui del Servizio Idrico Integrato – segmento fognatura
- pareri





PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**Convenzione regolante la presa in carico dei beni e dei mutui del Servizio Idrico Integrato –  
segmento di fognatura**

\* \* \*

Tra

il Comune di Sovico, di seguito per brevità detto anche “Comune”, codice fiscale 00866640154, rappresentato dal Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia, Simona ing. Cazzaniga, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Piazza Arturo Riva n. 10, ai sensi ed in forza della deliberazione del C.C. n.... del .....

e

la Società Brianzacque Srl., codice fiscale 03988240960, rappresentata dal Presidente Gianfranco Mariani, nato a Lissone il 5 aprile 1943, domiciliato per la carica in Brianzacque srl, viale Fermi, 105 – 20900 Monza (MB) , società individuata quale Gestore del servizio Idrico integrato nella Provincia di Monza e Brianza, di seguito anche “Brianzacque”

Premesso

- a. che la normativa nazionale di settore D.Lgs. 152/2006 e la normativa regionale L.R. n. 26 del 12.12.2003, a sua volta modificata dalle successive L.R. n.18 dell’8 agosto 2006 e L.R. n.1/2009, prevedono il superamento delle gestioni in economia nei servizi inclusi nel c.d. “ciclo dell’acqua” - captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue - , consentendo la possibilità di ricorrervi solo in casi del tutto residuali (art.148 comma 5 del D.Lgs. 152/2006);
- b. che la medesima normativa, sia nazionale che regionale, ha trasferito tutte le competenze in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione e scelta del modello gestionale del servizio idrico integrato, dall’ente locale all’Autorità d’ambito (artt.148 e 149 del D.Lgs. 152/2006 e art. 48 della L.R. 26/2003 e successive modifiche);
- c. che le decisioni assunte dalla conferenza d’ATO sono vincolanti per gli enti aderenti, per espressa disposizione (art. 16, comma 9) del Regolamento per il funzionamento della Conferenza dell’Ambito Territoriale Ottimale approvato dalla stessa Conferenza con delibera n. 1 del 19 novembre 2001 e successivamente modificato con le delibere n. 8 del 27 ottobre 2004 e n. 2 del 27 aprile 2005, nonché definite tali anche dalla giurisprudenza maturata in materia (TAR Lombardia Brescia sez. II – 19 novembre 2009 n. 2238);
- d. che la Conferenza d’ATO Provincia di Milano nell’ambito delle previsioni e competenze ad essa riservate dalla legge regionale n. 26/2003 e relativo regolamento 28 febbraio 2005 n. 4 in tema di organizzazione del S.I.I. - dopo aver dichiarato il superamento delle gestioni in

economia (delibera Conferenza n. 7 del 16 giugno 2003) e dopo aver disposto la separazione dell'attività di erogazione del servizio dall'attività di gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni destinate al servizio ( delibera Conferenza n.4 del 9 febbraio 2004 e successive di riconferma) ha optato per il seguente modello organizzativo come confermato negli anni successivi e completato con la delibera assunta nella seduta del 28 maggio 2009:

- *l'erogazione del servizio (secondo la definizione data dall'art. 2 della l.r. 26/2003 e s.m.) in capo ad un'unica società per ambito: AMIACQUE srl per l'Ambito Omogeneo 1 corrispondente alla attuale Provincia di Milano " e BRIANZACQUE srl per l'Ambito Omogeneo 2 corrispondente alla attuale Provincia di Monza e Brianza;*
  - *la gestione delle infrastrutture (secondo la definizione data dall'art. 2 della l.r. 26/2003 e s.m.) in capo a sei società (quattro - CAP Holding S.p.A, IANOMI S.p.A., TAM S.p.A., e TASM S.p.A. - per l'ambito "milanese" e due - ALSI S.p.A. ed IDRA S.p.A. - per l'ambito "monzese") rispondenti ai requisiti statutarî e di capacità dimensionale di cui all'art.5 comma 8 della l.r. 18 dell'8 agosto 2006 e che, pertanto fino alla scadenza del 31 dicembre 2011 ( termine entro il quale, per disposizione della legge regionale, si dovrebbe giungere alla costituzione di un'unica società patrimoniale di gestione), sono le sole che possano legittimamente gestire gli investimenti infrastrutturali;*
- e. che tale modello organizzativo, rivisto alla luce della Sentenza Corte Costituzionale n. 307/2009 del 16/11/2009 e degli eventuali futuri interventi legislativi e, in ogni caso, alla luce del nuovo assetto normativo dei servizi pubblici locali indicata dalla , normativa regionale vigente, non è comunque lasciato all'iniziativa dei singoli Comuni, rientrando anch'esso nella competenza dell'Autorità d'Ambito;
- f. che in data 03.06.2010 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ha inviato una segnalazione al Governo ed al Parlamento, nella quale, tra le altre cose, fornisce alcune indicazioni circa l'applicazione del c.d. regime transitorio, concernente la scelta del socio privato delle società eroganti pubblici servizi, di cui all'art. 23-bis, co. 8, DL 112/08 ss.mm.ii. In particolare, l'Autorità chiarisce, in primo luogo, che la lett.a) dell'art. 23-bis - ai sensi della quale le gestioni in house "cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale" - deve interpretarsi nel senso che le amministrazioni, entro tale data, "devono delinearare - e non necessariamente (...) concludere - le procedure per la cessione di almeno il 40 per cento del capitale delle società interamente partecipate"; Per quanto invece concerne le società non conformi alla data del 22.08.2008, al modello dell'affidamento in house, il termine per la scelta del socio privato è quello del 31.12.2010: tuttavia, considerato che, nelle fattispecie di cui alla lettera a) della norma è necessario l'avvio, alla data ivi prevista, della procedura, e non già la sua conclusione, può ragionevolmente dedursi che tale principio debba essere applicato anche per le fattispecie di cui alla lettera e) (scelta del socio privato, relativamente agli affidamenti non conformi, entro il 31.12.2010).

- g. Che anche a seguito degli esiti referendari resta invariata la validità della Delibera di Giunta Provinciale del 25/06/2011
- h. Che la Società Brianzacque Srl ha trasmesso alla Autorità d'Ambito in data 27 ottobre 2010 una lettera, con la quale, nel richiedere alla Autorità d'Ambito l'autorizzazione a procedere per garantire il perfezionamento dell'affidamento ricevuto, si dichiarava pronta a dare piena attuazione al Piano d'Ambito approvato in data 6 luglio 2005, n. 9 e ssmm;
- i. Che con delibera della Conferenza d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza del 17 dicembre 2010 si è preso atto che Brianzacque è in grado di garantire –attraverso il coordinamento e collegamento con i soggetti patrimoniali - da subito la realizzazione degli investimenti per dare piena attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 307/09 e alla normativa nazionale.
- j. Che i soci di Brianzacque, nella seduta di assemblea del 22/12/2010 hanno deliberato – tra gli altri – il seguente indirizzo operativo *“A fronte di quanto sopra nonché della delibera di Conferenza d'Ambito del 17 dicembre '10 il Consiglio di Amministrazione dovrà portare avanti una strategia di riorganizzazione delle attività aziendali che – riconoscendo ai precedenti gestori le quote di tariffa di competenza come individuate dal Co.vi.ri e dalla Autorità d'Ambito – preveda il riaccorpamento delle funzioni tipiche del soggetto erogatore e del soggetto gestore all'interno della Società Brianzacque Srl”*
- k. che in data 27 dicembre 2010 è stata adottata la modifica alla legge regionale 26/03 ed in particolare il comma 1 dell'articolo 48 è stato sostituito dal seguente:
- “1. In attuazione dell'articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell'ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano.*
- l. che, peraltro, la stessa legge regionale ribadisce con forza la necessità di superare le gestioni non conformi sancendo, all'art. 49 comma 6 che *“Al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile dell'ATO, tramite l'Ufficio d'ambito, effettua:*
- *la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;*
  - *l'individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;*
  - *la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.*
- m. Vista la Delibera di Consiglio Provinciale di istituzione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza (atto n° 18715/2011/9.8/2011/141).

- n. Vista la Delibera di Giunta Provinciale N° 85 del 25/05/2011 che stabilisce al punto 2, di confermare in Brianzacque srl, attualmente a totale partecipazione pubblica locale, il soggetto che, nelle more della definitiva assegnazione delle funzioni di erogazione e gestione delle risorse idriche, è affidatario della gestione del servizio idrico integrato nel relativo ATO della Provincia di Monza e Brianza (...).
- o. Visto il parere vincolante, espresso dalla Conferenza dei Sindaci in data 26/06/2013, sulla conferma dell'affidamento del servizio idrico integrato che ha individuato, secondo il modello del c.d. "in house", in Brianzacque srl l'unico soggetto.
- p. Ritenuto, in attesa della suddetta ricognizione, di procedere al superamento della gestione in economia del servizio di fognatura al fine di:
- garantire la corretta gestione del servizio ad opera di un soggetto unico nell'ambito;
  - garantire l'esecuzione degli investimenti necessari, tra l'altro, al raggiungimento del 100% del territorio comunale interamente collettato al depuratore
  - Garantire che i costi e gli oneri relativi al servizio idrico gravanti sul bilancio comunale siano interamente coperti da tariffa e non da entrate diverse dalla stessa;

Ciò premesso, tra il Comune di Sovico e Brianzacque srl, come sopra rappresentati,

## SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### ART.1 – PREMESSA

1. Quanto riportato in premessa fa parte integrante della presente convenzione.

### ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione regola la presa in carico dei beni (reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali) strumentali nonché dei mutui accesi per il loro finanziamento asserviti al/i segmento/i di servizio del Comune da parte della società Brianzacque srl.
2. Ogni ulteriore uso della rete, per finalità diverse dal transito delle acque reflue, quali ad esempio il passaggio di fibre ottiche, resta di esclusiva competenza e facoltà del Comune, previo parere tecnico di Brianzacque.

### Art. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. L'efficacia della presente convenzione decorre dal 2013 ed avrà durata pari a quella dell'affidamento della gestione delle reti e degli impianti in capo a Brianzacque Srl di cui al contratto di servizio del 14/06/2012 "per regolare i rapporti tra l'Autorità d'Ambito Territoriale

Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza e la Società Brianzacque S.r.l. affidataria della gestione delle reti e dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato (ex art. 48, comma 2, L.R. n. 26/2003).

Essa cesserà di avere effetto quando diventerà efficace la Convenzione che andrà a regolare i rapporti tra Ufficio d'Ambito e Gestore del servizio ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 152/2006.

#### Art. 4 - PROPRIETA' DELLE RETI

1. La proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al/i segmento/i di servizio oggetto della presente convenzione - quali risultanti dalla documentazione allegata (All. A ) - resta in capo al Comune. L'allegato A, revisionato in data 30/01/2004, verrà aggiornato entro sei mesi dalla stipula della presente da Brianzacque inserendo nelle dotazioni patrimoniali del Comune di Sovico, dietro consegna della documentazione tecnica necessaria, i seguenti interventi realizzati dopo il 30/01/2004, fatto salvo omissioni ed errori che saranno verificati ed aggiornati ogni qualvolta si verificheranno: PL Reggiani, PL Carducci, PL Volta, Via delle Prigioni, Via Petrarca, PLU Via Greppi, Via Don E. Cazzaniga, Via Mons. Terruzzi, Via Moneta, Via delle Roncole, Via Matteotti, Viale Monza (zona Parà), Via Micca, Via Veneto civ. 32-54, Via Ambrosoli.  
Seguiranno lo stesso regime di proprietà anche le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali la cui realizzazione sia finanziata interamente con oneri di urbanizzazione ed inclusa in piani di urbanizzazione / lottizzazione.
2. Il Comune non trasferisce alcun bene mobile o immobile in proprietà a Brianzacque srl, e si impegna ad astenersi dal fare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di sua proprietà strumentali al segmento di servizio in argomento nella presente convenzione oggetto di conferimento, cessione e/o costituzione di diritti reali e/o d'uso a terze parti o del Comune stesso, senza preventiva autorizzazione del gestore.
3. Saranno di esclusiva proprietà di Brianzacque srl e da questa esclusivamente destinate al servizio idrico integrato, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al segmento di servizio oggetto della presente convenzione realizzate a spese di Brianzacque srl, anche se con finanziamenti di terzi, fermo restando che alla scadenza del contratto di servizio, stipulato tra l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza e Brianzacque Srl, affidataria della gestione delle reti e dell'erogazione del SII, tutti i beni affidati in concessione d'uso, nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione dei servizi finanziati dal Gestore, ove completamente ammortizzati, saranno restituiti gratuitamente all'ente locale.
4. Il Comune riconosce a Brianzacque srl la facoltà di procedere, a suo insindacabile giudizio, allo smontaggio, rottamazione e dismissioni di macchinari ed apparecchiature, e/o loro parti,

tubazioni di condotte, ecc., smontate per sostituzioni, riparazioni, rinnovi o potenziamento degli stessi. Brianzacque srl può alienare i rottami percependo il relativo corrispettivo.

5. In relazione alle opere direttamente attinenti le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al segmento di servizio oggetto della presente convenzione, la cui realizzazione fosse già stata bandita dal Comune al momento della sottoscrizione della convenzione, Brianzacque srl, prima dell'assunzione in gestione di tali opere, si impegna, senza alcun onere per il Comune, ad esprimere nulla osta vincolante ai fini del collaudo tecnico o a provvedere al collaudo tecnico delle stesse. La gestione delle stesse da parte di Brianzacque non verrà assunta se non dopo il collaudo.
6. In relazione alle opere direttamente attinenti le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali al segmento di servizio oggetto della presente convenzione la cui realizzazione sia già stata prevista, al momento della sottoscrizione del presente atto, a cura e spese di privati a scomputo di oneri di urbanizzazione nelle relative convenzioni (ivi incluse quelle per le quali sia in corso di adozione il relativo piano attuativo), Brianzacque srl si impegna, senza alcun onere per il Comune, ad esprimere parere vincolante ai fini del collaudo tecnico o a provvedere al collaudo tecnico delle stesse oppure a concordare con il Comune le modalità più opportune per un corretto conferimento delle opere eseguite. La gestione delle stesse da parte di Brianzacque srl non verrà assunta se non dopo il collaudo favorevole delle reti e in considerazione delle priorità già espresse dall'Ufficio Tecnico Comunale ed emerse dalle risultanze del rilievo. Il rilievo dovrà essere finalizzato in particolare alla certificazione dei livelli di urgenza degli interventi sia dal punto di vista idraulico, sia dal punto di vista statico, tenendo conto della relazione allegata già a disposizione. Brianzacque si impegna a riportare tali risultanze all'Ufficio d'Ambito in fase di redazione del Piano d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza
7. Le parti concordano che il Piano di Investimenti sulla base del rilievo già predisposto precedentemente dal Comune verrà accordato entro il mese di marzo di ciascuna anno di durata della presente con approvazione del piano stesso da parte della Giunta Comunale.

#### Art. 5 - RAPPORTI ECONOMICI

1. Brianzacque srl, nel rispetto del principio di economicità e di corretta amministrazione, si impegna a corrispondere al Comune ex art. 153 del D.Lgs 152/2006 a far data dal 01.01.2013 e nei limiti di durata della presente convenzione, per ciascun anno il riconoscimento del rimborso dei debiti pregressi per un importo pari alla corrispondente rata annua di ammortamento dei mutui relativi ad opere regolarmente collaudate afferenti esclusivamente la fognatura comunale e di proprietà del Comune, iscritte a Bilancio comunale al 31/12/2012. L'importo sarà ridotto, nel caso ve ne fossero, di eventuali contributi percepiti da terzi (es.: contributi in conto interessi e in conto capitale) e di eventuali interessi attivi derivanti da somme non ancora erogate (es.

retrocessione interessi cc.dd.pp). Dal conteggio si escluderanno in ogni caso eventuali oneri di preammortamento. Per l'analitica individuazione dei mutui, il Comune dichiara sotto la propria responsabilità che sussistono le caratteristiche sopra specificate per i mutui di cui alla allegata Tabella - All. B - redatta dallo stesso Comune.

Per l'intera durata del contratto nessun altro onere, canone o tassa potrà essere richiesto dal Comune in conseguenza delle attività legate al SII.

2. Nel caso di avvio della decorrenza e/o di cessazione della presente convenzione in corso d'anno, l'importo di rimborso annuo come sopra determinato sarà ragguagliato ai mesi effettivi di efficacia della stessa.
3. Il rimborso, a cui andrà applicata l'IVA, sarà pagato posticipatamente in unica rata entro il 31 dicembre di ogni anno, previa emissione da parte del Comune, di regolare fattura con IVA immediatamente esigibile.

#### Art. 6 – RESPONSABILITA'

1. La responsabilità connessa alle attività di gestione della rete (responsabilità del gestore), come sopra definite, è assunta in capo a Brianzacque. In particolare, resta a carico del Comune la responsabilità riconducibile allo stato dei beni prima della messa a disposizione degli stessi al gestore.

#### Art. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Fermo restando quanto già riportato in premessa in merito alla natura transitoria della presente convenzione, il Comune e Brianzacque si impegnano a rivedere, su iniziativa della parte che ha interesse ovvero della parte più diligente, il contenuto della presente convenzione per adeguarlo ad eventuali diversi indirizzi o determinazioni nel frattempo maturati a livello di Autorità d'ambito, ovvero a sopraggiunte normative che, nel frattempo, dovessero renderne inadeguato il testo;
2. La presente convenzione disciplina, nelle sue linee essenziali, il rapporto tra il Comune e la società Brianzacque, fermo restando che essa così come gli atti alla stessa allegati o in essa richiamati potranno essere ulteriormente precisati od eventualmente modificati, per aspetti non sostanziali, senza necessità di rispetto delle formalità procedurali seguite per la sua approvazione;
3. La presente convenzione, se necessario, sarà sottoposta a registrazione a cura e spese della società Brianzacque.
4. La presente convenzione, a cura della Società Brianzacque, sarà trasmessa alla Provincia di Monza e Brianza ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 6 della legge regionale 26/03 e

ss.mm.ii.

Allegati :

all. A) – Documentazione tecnica

all. B) – Tabella Mutui relativi alla rete fognaria

.....

Per il Comune di Sovico

\_\_\_\_\_

Per Brianzacque srl:

\_\_\_\_\_





**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 32 del 30.10.2013 avente ad oggetto:

**CONVENZIONE CON BRIANZA ACQUE S.R.L. REGOLANTE LA PRESA IN CARICO DEI BENI E DEI MUTUI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – SEGMENTO FOGNATURA**

**PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"**

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

*favorevole*

Addi, *24 ottobre 2013*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA  
(ing. Simona Cazzaniga)



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:


Addi,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO  
(dr.ssa Rita Ruggiero)



Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
COLOMBO ALFREDO



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr.ssa LAURA MANCINI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69.

Addì 07 NOV. 2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr.ssa LAURA MANCINI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 30 OTT. 2013 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 07 NOV. 2013

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dr.ssa LAURA MANCINI

